

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) COLOMBO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Seduta del 20/05/2025

FATTO

La s.a.s. ricorrente espone di essersi recata in data 22/11/2024 presso una filiale dell'intermediario resistente, per chiedere l'accredito su di un libretto di risparmio, emesso a suo nome, del controvalore (pari a € 41.337,84) di un buono dematerializzato, con contestuale prelevamento di una somma di € 40.000,00.

Secondo la prospettazione della ricorrente, il suo intendimento sarebbe stato quello di investire l'importo di € 40.000,00 in un fondo comune, nonché di estinguere il menzionato libretto.

Mentre tuttavia l'accredito veniva registrato sul libretto, il prelievo non andava a buon fine, stante la riferita necessità di aggiornare l'anagrafica ad esso relativa.

I documenti richiesti dall'intermediario venivano trasmessi via *mail* in data 5/12/2024, ma ancora alla data del 26/01/2025 sul rapporto sarebbe risultato un blocco.

Solo in data 5/02/2025, dopo numerosi interventi verbali e scritti, sarebbe stato possibile effettuare il prelevamento, mediante vaglia, con disponibilità della somma al 12/02/2025.

Dedotto, infine, che alla data della presentazione del ricorso non sarebbe stato ancora possibile estinguere il libretto, la ricorrente si duole delle lungaggini che avrebbero connotato la condotta dell'intermediario nella gestione amministrativa della posizione. Essa, dunque, formula richiesta di risarcimento danni, esponendo che – qualora la somma di € 40.000,00 fosse stata resa da subito disponibile – la stessa sarebbe stata investita, a titolo di versamento aggiuntivo, in un fondo comune che già era presente nel proprio portafoglio titoli, ed avrebbe così generato un rendimento pari a € 967,00. In ogni caso, anche il deposito su di un conto corrente presso altro intermediario avrebbe reso di più, rispetto al mantenimento della giacenza sul libretto di risparmio.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario precisa e documenta, anzitutto, che il rapporto oggetto della controversia non era movimentato da diversi anni, sicché l'operatore di sportello aveva appurato la mancanza degli aggiornamenti anagrafici, necessitando dunque le firme dei titolari effettivi del rapporto e l'aggiornamento del questionario di adeguata verifica, ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio.

Prosegue l'intermediario rappresentando che la posizione della cliente sarebbe stata regolarizzata a fine gennaio 2025, sicché, solo in epoca successiva, sarebbe stato possibile dare seguito alla richiesta di prelevamento.

Tanto premesso, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della richiesta risarcitoria, in quanto la stessa non sarebbe stata contenuta nel reclamo preventivo.

Nel merito, deduce in ogni caso l'infondatezza della domanda risarcitoria, e dunque conclude, subordinatamente alla reiezione dell'eccezione di inammissibilità, per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche la ricorrente contesta, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario. In via fattuale fa presente che il libretto è stato estinto, successivamente alla presentazione del ricorso, in data 5/04/2025, con addebito dell'imposta di bollo.

Relativamente al merito della controversia, la ricorrente ribadisce che 76 giorni per l'effettuazione dell'aggiornamento anagrafico rappresenterebbero un tempo oggettivamente eccessivo e non giustificato.

Quanto alla richiesta risarcitoria, essa rileva la propria natura di società immobiliare, che opera locando immobili di proprietà, sicché essa sarebbe in possesso di liquidità che è solita investire, dal che sarebbe desumibile che la somma di € 40.000,00 sarebbe stata fatta oggetto di investimento.

Nelle controrepliche l'intermediario insiste in particolare nell'eccezione di inammissibilità, deducendo che nel reclamo vi sarebbe stata solo una riserva di richiesta risarcitoria, ma non un'espressa domanda in tal senso.

DIRITTO

Rileva in primo luogo il Collegio che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario è infondata.

Infatti, le *Disposizioni ABF*, Sez. VI, par. 1, prevedono che *«il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo»*.

Nel caso di specie il risarcimento richiesto è riconducibile, in termini di *causa petendi*, alla medesima condotta dell'intermediario fatta oggetto di doglianza nell'ambito del reclamo, sicché la domanda della ricorrente supera il vaglio di ammissibilità.

Nel merito, tuttavia, la domanda risarcitoria non può essere accolta, per le seguenti ragioni.

Se, infatti, da un lato l'intermediario non ha fornito specifiche giustificazioni relativamente alla tempistica della lavorazione amministrativa della posizione, dall'altro, però, la ricorrente non ha idoneamente assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, in merito ai pregiudizi economici che sostiene di avere nel caso di specie subito.

Invero – quanto alla posizione dell'intermediario – a fronte della *mail* inviatagli dalla ricorrente in data 5/12/2024, esso non ha specificato, né tanto meno provato, di avere ad esempio segnalato l'insufficienza dei documenti tramessi dalla cliente, al fine di completare l'aggiornamento anagrafico, né ha fornito giustificazione alcuna, idonea a spiegare il motivo di una durata così oggettivamente lunga, occorsa in concreto per l'attività finalizzata a regolarizzare il rapporto sotto il profilo della disciplina in tema di antiriciclaggio.

Dal canto suo, tuttavia, la ricorrente ha affidato la propria richiesta risarcitoria ad un'argomentazione di tipo presuntivo, senza tuttavia soddisfare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dall'art. 2729 c.c.

Essa, peraltro, a preteso supporto della propria domanda risarcitoria, si è limitata a produrre un documento da cui è desumibile soltanto il prezzo medio di carico delle quote

del fondo comune di investimento, nel quale sostiene che avrebbe versato la somma di € 40.000,00, a seguito del prelevamento dal libretto per cui è controversia, ma non il rendimento del fondo medesimo che viene solo riferito nella misura del 2,73% (pari, secondo la ricorrente, a € 967,00), senza però – come detto – essere dimostrato. Analogamente, priva di riscontro probatorio è l'affermazione secondo la quale il deposito della somma su di un conto corrente, che la ricorrente assume di intrattenere presso altro intermediario, le avrebbe fruttato interessi positivi al tasso dello 0,80%.

Le predette lacune probatorie impediscono, dunque, di pervenire ad una decisione di accoglimento della domanda risarcitoria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA